

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6686 del 28/12/2022
Oggetto	CAMBIO TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SUL RIO PEZZOLO IN COMUNE DI DOVADOLA (FC) CONCESSIONARIO USCENTE: IMPRESA BENVENUTI THOMAS & C. S.N.C. CONCESSIONARIO SUBENTRANTE: PERINI DOMENICO USO: PIAZZALE A SERVIZIO DEL LAGO A PESCA SPORTIVA E GUADO SOMMERGIBILE PRATICA: FC08T0092
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7020 del 28/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: CAMBIO TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SUL RIO PEZZOLO IN COMUNE DI DOVADOLA (FC)
CONCESSIONARIO USCENTE: IMPRESA BENVENUTI THOMAS & C. S.N.C.
CONCESSIONARIO SUBENTRANTE: PERINI DOMENICO
USO: PIAZZALE A SERVIZIO DEL LAGO A PESCA SPORTIVA E GUADO SOMMERGIBILE
PRATICA: FC08T0092**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le D.G.R. relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali",

in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì–Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- Vista la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/02/2021 poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;

RICHIAMATA la DET-AMB-2017-3689 del 13/07/2017 con cui è stato rilasciato, **con scadenza 31/12/2022**, il rinnovo senza modifiche della concessione **FC08T0092** all'Impresa Benvenuti Thomas e C. S.N.C. (C.F. e P.I.: 03127780405) con sede legale in via Ravennate n. 2727 in comune di Cesena, **per l'occupazione di un'area demaniale di 308,00 mq. ad uso piazzale a servizio del lago per pesca sportiva oltre ad un attraversamento con guado sommergibile del Rio Pezzolo (fosso Casina), in località Trovette nel comune di Dovadola (FC)**. In particolare, l'area ad uso piazzale a servizio del lago per pesca sportiva è contraddistinta al N.C.T. del comune di Dovadola al Foglio 18 mapp.le 271 (per 108 mq circa ex alveo Rio Pezzolo) e al mapp.le 272 (per 200 mq corrispondenti alla porzione di mapp.le 272 esterna al lago) per un totale di 308 mq mentre il guado in attraversamento del Rio Pezzolo è localizzato al Foglio 18 Fronte Mappali 262 e 269 di detto comune;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 19/07/2021 e registrata al protocollo Arpae con n. PG/2021/113701, il Sig. Perini Domenico (C.F. PRNDNC64R18H0171) ha chiesto il cambio di titolarità della concessione citata a seguito di compravendita, come attestato dalla documentazione conservata nel fascicolo istruttorio (atto notarile datato 01/07/2021);

RICHIAMATO il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1746 del 09/06/2017, registrata al protocollo Arpae PGFC/2017/9137 del 15/06/2017;

ATTESO che il sopra richiamato provvedimento acquisito in sede di rilascio della concessione di cui alla DET-AMB-2017-3689 del 13/07/2017 si intende confermato e viene recepito nel Disciplinare allegato al presente atto;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti risulta che l'Impresa Benvenuti Thomas e C. S.N.C (concessionario uscente) :

1. ha versato un deposito cauzionale pari ad € 442,33 in data 13/10/2010 con bollettino postale VCYL 0057 diversamente da quanto riportato nella determina di concessione ove è stato erroneamente indicato un importo pari a € 253,95;
2. la ditta ha provveduto al versamento di € 267,68 corrispondente all'importo dei canoni 2019- 2020 (€ 521,63) decurtato del deposito cauzionale erroneamente indicato pari a € 253,95;
3. l'importo corretto da versare sarebbe stato pari a € 79,30 in luogo dei 267,68 versati come descritto al punto 2, rimanendo pertanto un credito pari a € 188,38;
4. il canone dovuto per i 7/12 dell'anno 2021 è pari a € 153,16;

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto sopra esposto, il concessionario uscente vanta un credito di € 35,22 (€ 188,38 - € 153,16) come comunicato allo stesso con Nota PG/2022/178482 del 28/10/2022 e che pertanto può trasmettere specifica richiesta di restituzione alla Regione;

DATO ATTO che

1. che il concessionario subentrante ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2022/204727 del 14/12/2022;
2. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il concessionario subentrante

3. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 in data 13/07/2021, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
4. ha versato il deposito cauzionale per un importo pari a € 268,65 in data 28/12/2022, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della concessione;
5. ha versato i canoni relativi alle annualità 2021 (5/12) pari ad € 109,40 e annualità 2022 pari ad € 268,65 per un importo complessivo pari a € 268,65 in data 28/12/2022;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi procedere al cambio di titolarità della concessione FC08T0092 con scadenza al 31/12/2022;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire al cambio di titolarità a Perini Domenico (Codice Fiscale PRNDNC64R18H017I), della

concessione FC08T0092 per l'occupazione di un'area demaniale di 308,00 mq. ad uso piazzale a servizio del lago per pesca sportiva oltre ad un attraversamento con guado sommergibile del Rio Pezzolo (fosso Casina), in località Trovette nel comune di Dovadola (FC). In particolare, l'area ad uso piazzale a servizio del lago per pesca sportiva è contraddistinta al N.C.T. del comune di Dovadola al Foglio 18 mapp.le 271 (per 108 mq circa ex alveo Rio Pezzolo) e al mapp.le 272 (per 200 mq corrispondenti alla porzione di mapp.le 272 esterna al lago) per un totale di 308 mq mentre il guado in attraversamento del Rio Pezzolo è localizzato al Foglio 18 Fronte Mappali 262 e 269 di detto comune;

2. **di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2022;**
3. **di stabilire** che il deposito cauzionale pari ad € 442,33 versato in data 13/10/2010 con bollettino postale VCYL 0057 dalla **Società Benvenuti Thomas & C. S.n.c.** è stato utilizzato a compensazione dei canoni non corrisposti e che, sulla base di quanto in premessa dettagliato, il concessionario uscente vanta un credito di € 35,22;
4. di trasmettere, per competenza sulla compensazione del deposito cauzionale e sulla restituzione del credito come riportato al punto precedente, copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia – Romagna, all'indirizzo PEC: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it;
5. di stabilire che il **deposito cauzionale** è fissato in **€ 268,65** ai sensi della normativa vigente, il cui adeguamento e/o aggiornamento verrà chiesto in sede di rinnovo o diversamente verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato da parte **dal Sig. Perini Domenico**; ;
6. di stabilire che il canone annuo solare a decorrere dall'anno 2022 è pari a **€ 268,65** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 es.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1746 del 09/06/2017, Nulla Osta Idraulico che si consegna in copia semplice al concessionario subentrante;
11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area
Est
*Tamara Mordenti

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC08T0092 rilasciata a Perini Domenico (Cod. Fisc. PRNDNC64R18H0171);

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione FC08T0092 ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale di 308,00 mq. ad uso piazzale a servizio del lago per pesca sportiva oltre ad un attraversamento con guado sommergibile del Rio Pezzolo (fosso Casina), in località Trovette nel comune di Dovadola (FC). In particolare, l'area ad uso piazzale a servizio del lago per pesca sportiva è contraddistinta al N.C.T. del comune di Dovadola al Foglio 18 mapp.le 271 (per 108 mq circa ex alveo Rio Pezzolo) e al mapp.le 272 (per 200 mq corrispondenti alla porzione di mapp.le 272 esterna al lago) per un totale di 308 mq mentre il guado in attraversamento del Rio Pezzolo è localizzato al Foglio 18 Fronte Mappali 262 e 269 di detto comune;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata sino al 31/12/2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. Il canone per l'anno 2022 è fissato in **€ 268,65**.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad **€ 268,65**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpa non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio

della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 1746 del 09/06/2017, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13.:omissis...

1. *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Il concessionario dovrà garantire nel tempo e per tutta la durata della concessione la manutenzione del rio Pezzolo a valle dell'attraversamento, per un tratto non inferiore a 100, così come riportato nella nota della Regione Emilia-Romagna – Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali Prot. N. 2101/3671/6550 del 18/06/1984. Eventuali lavori di sistemazione devono essere preventivamente comunicati ad ARPAE-SAC Forlì-Cesena e ARPeST. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*
3. *Nel medesimo tratto le sponde dovranno essere mantenute pulite e libere da vegetazione e/o sedimenti che possano recare pregiudizio al migliore deflusso delle acque. In ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno, periodo in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante; eventuali tagli alla vegetazione potrebbero essere effettuati nel periodo tardo autunnale ed invernale (DGR n. 3939/1994): in tal caso è ammesso, previa autorizzazione, il taglio (selettivo) degli esemplari presenti con preferenza per le piante in cattivo stato vegetativo;*
4. *Essendo il guado per sua natura sommergibile in caso di piena la società Benvenuti Thomas & C. Snc dovrà predisporre una procedura di emergenza locale finalizzata ad evitare il transito di tale guado durante eventi di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del sig. Costa Michele consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*
5. *Dovrà essere garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone;*
6. *la società Benvenuti Thomas & C. Snc dovrà posizionare in adiacenza alle rampe di accesso al guado sommergibili due sbarre che impediscano il transito in caso di piena. Dovrà essere inoltre posizionata su entrambe le sponde adiacenti le rampe una idonea cartellonistica ammonitrice che segnali il pericolo di accesso in caso di piena;*

CONDIZIONI GENERALI

- *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste incaricate per rilievi, accertamenti e interventi con relativi strumenti e mezzi.*
- *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali.*

- *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
 - *In particolare per quanto riguarda l'attraversamento, di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.*
 - *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
 - *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
 - *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico generale interesse, l'ufficio scrivente potrà chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in ripristino dei luoghi, nei tempi e nei modi che saranno richiesti dall'autorità idraulica, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.*
-Omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.